



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome Del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

**- Sezione Civile -**

in persona del giudice unico, dott. Lorenzo Sandulli, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED]/2012 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2019, introdotta da

FALLIMENTO M [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) in persona del Curatore Avv. [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, [REDACTED] – attore;

**CONTRO**

N [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in [REDACTED] – convenuto;

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare ex artt. 64 e 67 l. fall.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo generale il 28.05.2012, il Curatore del Fallimento attore, previa autorizzazione del Giudice delegato, agiva ai sensi degli artt. 64 e 67 co. 2 l. fall. avanzando a questo Tribunale le seguenti richieste:





2. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

In primo luogo, non ricorrono i presupposti ex art. 64 l.f., a tenore del quale “*sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito*”.

Sotto il profilo probatorio si ritiene che spetti al curatore la prova della gratuità dell’atto, anche tramite presunzioni; mentre è onere del beneficiario provare con ogni mezzo che pure il disponente ha ricevuto un vantaggio in seguito all’atto che ha posto in essere (Cass., n. 4454/2016, Cass., n. 6538/2010) o che l’atto sia stato eseguito al di fuori del periodo sospetto o che, pur essendo gratuito, ricada tra quelli esenti da inefficacia.

Orbene nel caso di specie, a fronte dei pagamenti sopra indicati di cui è stata chiesta la revoca, in considerazione del predetto orientamento si reputa sufficiente il deposito in giudizio da parte del convenuto delle fatture del 31.12.2008, 31.01.2009 e 28.02.2009 di euro 5.000,00 ciascuna, dalle quali si evince che i sacrifici sono stati compiuti da ambo le parti e che, quindi, le reciproche prestazioni assumono entrambe natura onerosa. Quanto detto è sostenuto dalla testimonianza dell’amministratore della società *in bonis*, il quale ha riferito di essersi rivolto all’odierno convenuto, nel periodo precedente al fallimento, per il riordino della contabilità. Inoltre, non è smentito dall’interrogatorio formale del Curatore, il quale ha solo riferito di non aver preso visione dei suddetti documenti prima del presente giudizio.

3. Nemmeno può essere dichiarata l’inefficacia di tali pagamenti ex art. 67 co. 2 l.f.. Difatti, anche a voler ritenere sussistenti i presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria fallimentare, il caso in esame rientra nell’ipotesi di esenzione ex art. 67 co. 3 lett. f) l.f..

In particolare, le prestazioni di riordino della contabilità compiute dal convenuto a ridosso della dichiarazione di fallimento non sono inquadrabili nell’esenzione di cui alla lettera a), non essendo nemmeno strumentalmente collegate all’oggetto tipico dell’impresa, inerente le costruzioni edilizie. Inoltre, detti pagamenti esorbitano dai termini di uso, essendo state depositate fatture da euro 5.000,00 a fronte di versamenti dilazionati di importo minore e comunque non completamente soddisfatti.

Dette prestazioni pur occasionali – ma non sporadiche ed isolate, trattandosi di un rapporto che ha avuto corso, quanto meno, una settimana al mese dalla fine del 2008 alla metà del 2009 – rientrano, invero, nell’ipotesi di esenzione di cui alla lettera f), a tenore della quale “*non sono soggetti*



*all'azione revocatoria [...] i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.*

Al riguardo, deve osservarsi che dal momento in cui è stato proposto il giudizio sino all'attualità, si è registrata una evoluzione giurisprudenziale che, mantenendosi nell'ambito di una interpretazione non estensiva dell'esenzione, ne ha evidenziato una finalità sociale, di tutela del lavoro in ogni sua forma, coniugabile con un'esigenza di conservazione del valore dell'impresa in una prospettiva di continuità, in qualche modo, sotto quest'ultimo profilo, assimilabile all'esenzione prevista dalla lettera a).

Orbene, posto che il fine ultimo non è solamente più quello di tutelare i lavoratori più deboli, non vi sono ragioni per escludere dall'esenzione i lavoratori autonomi. Questi ultimi operano sia per clienti privati non imprenditori, sia a favore di clienti imprenditori, divenendo, in tal caso collaboratori, seppur esterni (autonomi), dell'imprenditore. In una simile accezione si perde anche la distinzione tra lavoratore autonomo occasionale o abituale, potendosi ricomprendere nell'esenzione anche la prima tipologia, con l'esclusione, tuttavia, di singole e sporadiche prestazioni.

Sul punto, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità in una sua pronuncia (Cass., n. 18965/2011) ha applicato la distinzione tra lavoratori subordinati ed autonomi solamente ad un caso accaduto prima della riforma dell'art. 67 l.f., escludendo tale distinzione per le ipotesi successive.

Non pongono problemi, inoltre, tanto il fatto che il convenuto – il quale riveste qualifiche sociali e gestorie in imprese con sede sociale nello stesso stabile della società fallita (Cassino, [REDACTED] [REDACTED]) – sia stato rinvenuto dal Curatore presso la società tenutaria delle scritture contabili della fallita, quanto la mancata registrazione delle ricevute per le prestazioni occasionali nelle scritture contabili. Invero, anche a ritenere ravvisabili in capo al convenuto i profili dell'amministratore di fatto della società *in bonis*, si ritiene superato l'orientamento secondo cui venivano esclusi dall'esenzione gli amministratori ed i liquidatori della società, siccome figure dotate di poteri di gestione dell'ente e quindi non classificabili tra i suoi collaboratori. Invero, più di recente è stato affermato il principio contrario, richiamando la natura coordinata, continuativa e prevalentemente personale della prestazione svolta dall'amministratore, specialmente nel caso in cui egli sia estraneo alla compagine sociale e sia stato chiamato a svolgere tale ruolo per le sue specifiche competenze professionali (C. App. Milano, 09.05.2015).

In conclusione, per quanto detto sopra, le domande dell'odierno attore non possono essere accolte.



Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicandosi una compensazione per la metà, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la tematica affrontata successivamente alla proposizione della domanda ed alla redazione delle note conclusive.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.A.C. [REDACTED] 2012, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

respinge la domanda;

condanna il Fallimento attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto [REDACTED] [REDACTED] che liquida (detto mezzo) in euro 2.417,50, oltre spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.

Cassino, 11.09.2019

Il Giudice Lorenzo Sandulli

